

Codice DB1202

D.D. 31 maggio 2013, n. 59

Ferrovia Torino-Ceres. D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, relativa alle opere di recupero edificio rustico, risistemazione cortile interno e manutenzione recinzione esistente, sito in via Villanova 36, distinto al foglio 11 mappale n. 151 sub 11, 12, 13 e 15 del Com. di Nole. Proprieta' Immobil. Santo Stefano e Sig.re Banche Maria e Banche Teresa.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, alla società immobiliare Santo Stefano s.r.l. e alle sig.re Banche Maria e Banche Teresa, l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per opere di recupero di edificio rustico consistenti nella realizzazione di due piani abitativi ed un terzo destinato a locale di sgombero, risistemazione cortile interno e manutenzione recinzione esistente, sito in via Villanova 36, distinto al foglio 11, mappale n. 151, sub 11, 12, 13 e 15 del Comune di Nole, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 09/08/2012, con n. prot. 5102/DB1200, ed integrati in data 12/02/2013 con n. prot. 854/DB1200;

che i Richiedenti dovranno mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il Direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti